

ACCORDO ATTUATIVO

TRA

L'Università di Foggia, codice fiscale n. 94045260711, con sede legale in Foggia, via A. Gramsci n. 98/91, nella persona del prof. _____, nato a _____ domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

E

Radici Future Produzioni Soc.coop., codice fiscale n. 07873170729, con sede legale in Bari, Via Crispi n. 5, nella persona del Presidente, dott. Leonardo Palmisano domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente rappresentato, in seguito denominata "Radici Future"

insieme indicati come "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'Università di Foggia e Radici Future Produzioni Soc.coop. hanno stipulato un accordo quadro nel 2022 (contratto/convenzione n.857/2022 prot. n. 18838-III/20 del 7.04.2022) finalizzato a promuovere una collaborazione nel quadro delle azioni di terza missione dell'Ateneo;
- l'Università di Foggia, nell'ambito del progetto Contamination Lab (C-Lab) ha introdotto La WebRadio "We Unifg" che rientra nella gamma di iniziative e prestazioni offerte dall'Ateneo;
- La WebRadio Unifg, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per dar atto alla "terza missione", considera essenziale lo sviluppo delle relazioni e sinergie con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e della cultura attraverso accordi di collaborazione con ricadute positive sul territorio e con la trasmissione della conoscenza scientifica;
- Radici Future Produzioni è una cooperativa socio-culturale, aderente a Legacoop, specializzata nella rilevazione dei bisogni psico-sociali, imprenditoriali e formativi, da trasferire nella produzione di prodotti culturali, educativi e formativi, ovvero nella consulenza alla redazione di piani e politiche sociali di sviluppo e coesione socio-economica e culturale in favore delle categorie dei giovani, ovvero delle categorie di persone più vulnerabili o fragili;
- le Parti interessate dal presente accordo hanno interesse a stabilire relazioni culturali, scientifiche e didattiche finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo delle risorse e delle competenze presenti in esse per perseguire lo sviluppo del territorio.

CONSIDERATO CHE

- l'Università ha maturato una dichiarata competenza nel campo della comunicazione istituzionale per le PA offerte da internet, dal web e dai social network e nella gestione di eventi culturali;
- l'Università ha attivato percorsi di formazione continua a favore del proprio personale per attuare e realizzare una comunicazione istituzionale innovativa e adeguata al proprio pubblico, sempre in linea con la normativa vigente di riferimento;
- l'Università ha previsto nella propria tecnostruttura un'area a cui compete la gestione della comunicazione e degli eventi culturali istituzionali e un'area dedicata alla gestione di tutte le attività volte alla misura dell'impatto sociale che la generalità delle attività dell'Università produce sul territorio, denominata "area terza missione";
- Radici Future Produzioni istituzionali elaborato modelli di intervento e sviluppo di innovazione mutualistica in grado di promuovere l'attivazione di processi partecipati che affrontino le questioni sociali ed economiche,

tra le quali la piena accessibilità alle opportunità, la parità di genere e tra generazioni, la valorizzazione del lavoro dignitoso e legale, il contrasto ad ogni forma di dumping contrattuale e sociale, la tutela ambientale, la promozione delle vocazioni professionali e patrimoniali, partendo dalla valorizzazione delle vocazioni e della dignità della persona, nonché dalla tutela dei territori e dalla sicurezza delle comunità nelle quali si sviluppano;

- Radici Future Produzioni è in possesso di alte competenze tecniche e scientifiche nell'eseguire inchieste giornalistiche sui temi della contemporaneità attraverso approfondimento metodologico e di contenuto passante attraverso momenti di alta formazione dedicati a laureandi, laureati, dottorandi e dottorati, pubblicitari e giornalisti su temi specifici;
- è interesse delle Parti valorizzare e sviluppare le risorse e le competenze presenti in esse;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Definizione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 - Oggetto

Le Parti concordano reciprocamente che il presente Accordo è finalizzato allo sviluppo di forme di collaborazione per promuovere lo scambio delle rispettive conoscenze ed esperienze di carattere culturale e scientifico nell'ambito dei campi individuati nelle premesse e nelle considerazioni al fine di traguardare una più efficace realizzazione dei rispettivi fini istituzionali.

Le Parti si impegnano, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- promozione di scambi culturali nell'ambito della ricerca scientifica, della sua comunicazione e divulgazione e dell'attività didattica ad essa connessa;
- organizzare eventi ed incontri formativi sul territorio quali seminari, convegni, conferenze, progetti, summer school, master class e master, corsi universitari ed insegnamenti;
- sostenere la comunicazione delle iniziative costruite a partire da questa convenzione;
- avvalersi della collaborazione di Istituzioni pubbliche e private, di professionisti del settore, di media partner, di sponsor, di convenzioni con Ordini professionali ed Enti Pubblici;
- avvalersi delle competenze interne a ciascuna Parte nell'ambito delle previsioni della presente convenzione.

Articolo 3 – Risorse

Per la collaborazione prevista dal presente Accordo, le Parti metteranno a disposizione proprie risorse strumentali, tecnologiche e umane, in relazione alle singole iniziative di collaborazione che saranno attivate, senz'alcuna parte debba corrispondere fondi o beni materiali all'altra e senza oneri per i contraenti.

Articolo 4 – Coordinamento delle iniziative

Per la realizzazione della collaborazione oggetto della presente convenzione saranno concordati e, di volta in volta, approvati dai competenti Organi di ciascuna Parte, appositi accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui verranno regolamentate finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di eventuali spese delle singole iniziative.

Articolo 5 – Privacy e riservatezza

Le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza dei fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari. Le parti si impegnano a rispettare i vincoli imposti dalla legge sulla privacy. La WebRadio si riserva il diritto di esclusiva sui prodotti e i contenuti, ma proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo, ove

non specificato, si intende in ugual misura.

Articolo 6 – Durata

Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula e comunque cesserà i propri effetti al termine dell'accordo quadro da cui promana. È escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Ciascuna Parte potrà recedere liberamente dal presente Accordo, previo preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata all'altra Parte. In caso di recesso sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data di comunicazione di cui sopra.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti, per quanto di competenza, si impegnano al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dei propri Regolamenti, ex D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 8 - Controversie

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione dell'Accordo, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Qualora non si addivenisse ad una risoluzione amichevole, viene eletto competente il Foro di Foggia.

Articolo 9 – Registrazione

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Il presente accordo attuativo è soggetto fin dall'origine all'imposta di bollo, pari a 16,00 euro, che resta a totale carico di Radici Future Produzioni Soc.coop., che provvederà ad assolverla nei modi e nei termini previsti per legge (articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642). La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co° 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per RadiciFuture Produzioni

Per l'Università di Foggia